

Esecuzione forzata - Pignoramento di crediti di Enti e Istituti previdenziali ed assistenziali - Intervento dei creditori di detti Enti ai sensi dell'art. 551 c.p.c. - Giudice competente - Tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 31.12.2009 n. 28291 - Pres. e Rel. Lamorgese - PM Sepe - INPS (Avv.ti Gavioli, Collina, Todaro, Riccio) - S.A.

In tema di esecuzione forzata, il creditore che intende sottoporre ad espropriazione crediti di Enti e Istituti di previdenza e assistenza obbligatoria su base territoriale deve agire, anche in qualità di interveniente, davanti al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce.

FATTO - L'INPS, nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi, proponeva, quale debitore esecutato, opposizione dinanzi al Tribunale di Nocera, avverso l'atto d'intervento spiegato dalla parte intimata indicata in epigrafe, deducendo, a tal fine, l'improcedibilità di detto intervento perché fondato su titolo esecutivo emesso da un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale era pendente il processo esecutivo.

L'adito giudice rigettava l'opposizione.

Il Tribunale, qualificata la domanda quale opposizione agli atti esecutivi in quanto volta a far valere l'inammissibilità dell'intervento, poneva a fondamento della decisione il rilievo che la nuova formulazione dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, così come sostituito dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, prevedendo, nel caso di pignoramento di crediti, di cui all'art. 543 cod. proc. civ., promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzate su base territoriale, l'esclusività della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione aveva sede l'Ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento in forza del quale la procedura era stata promossa, andava interpretata nel senso che siffatta competenza concerneva esclusivamente il pignoramento e non anche il diverso istituto dell'intervento.

Tanto, secondo il Tribunale, trovava conferma rispettivamente: nel rilievo che da una norma di carattere processuale non si potevano inferire effetti di natura sostanziale dai quali

far derivare la creazione di un'autonoma soggettività giuridica delle strutture periferiche dell'INPS, soggetto giuridico unico ed unitario; nella considerazione che l'istituto dell'intervento non era menzionato nella nuova formulazione della norma che, in quanto incidente sul bilanciamento di contrapposti interessi (quello individuale e quello generale rappresentato dalla ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche), si presentava di stretta interpretazione; nella valutazione di ragioni di ordine sistematico tra le quali quella di evitare che per l'espropriazione di un medesimo credito potesse determinarsi una competenza concorrente tra più giudici dell'esecuzione, e che si venisse a determinare un differente regime giuridico per i creditori muniti di titolo esecutivo rispetto a quelli che ne erano sprovvisti.

Avverso tale sentenza l'INPS ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

DIRITTO - Con l'unico motivo l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 44, comma 3, lett. B, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, formula il quesito di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 6 del d. lgs. n. 40 del 2006.

Allega in proposito che la disposizione denunciata non può essere interpretata alla luce del solo valore letterale delle espressioni usate dal legislatore, ma tenendo conto anche della *ratio legis*. Richiama, poi, la sentenza n. 343 del 2006 della Corte Costituzionale.

Rileva, preliminarmente, il Collegio che l'art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto art. 6 d. lgs. n. 40 del 2006, trova applicazione solo per i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (v. per tutte Cass. 16275/07), mentre nella specie la decisione impugnata è stata pubblicata in data anteriore. Conseguentemente questa Corte è esonerata dal prendere in esame il quesito di diritto formulato dalla parte ricorrente.

Passando all'esame della censura ritiene il Collegio che la stessa è fondata.

La sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'Istituto ricorrente ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni apportate dall'art. 44, terzo comma, lett. b), del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, e 97, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche l'intervento, ai sensi dell'art. 551 cod. proc. civ., del creditore di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza

obbligatoria organizzati su base territoriale debba essere proposto, a pena d'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell'intervento. A tale conclusione la Corte Costituzionale è pervenuta osservando che la disposizione di legge portata al suo esame va interpretata, onde fugare i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dai giudici (di merito) remittenti, nel senso che per “pignoramento” di crediti di cui all'art. 543 cod. proc. civ., deve intendersi non l'atto introduttivo della procedura esecutiva, ma l'espropriazione dei crediti e, in quest'ottica, i verbi “promuovere” e “instaurare” vanno intesi come riferiti a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento; per cui, in definitiva, la lettura della norma censurata indicata dal Giudice delle leggi come conforme a Costituzione è quella che il creditore, il quale intenda sottoporre ad espropriazione forzata crediti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, deve agire esecutivamente, a pena d'improcedibilità, anche in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce.

Com'è noto, ancorché l'interpretazione di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità che sia fornita dalla Corte Costituzionale come conforme a Costituzione in una sentenza di non fondatezza, non rappresenti un vincolo per il giudice successivamente chiamato ad applicare quella stessa norma (v. per tutte Cass. 5747/07), tuttavia detti giudici (non esclusa la Corte di Cassazione) non possono più accogliere l'interpretazione ritenuta viziata, ma possono solo risollevarla la questione, ove non intendano aderire all'interpretazione adeguatrice del Giudice delle leggi, né ad altra interpretazione che, seppur diversa, ritengano parimenti conforme a Costituzione (Cass. n. 166/04).

Nel caso in esame, non ha ragione questa Corte di discostarsi dalla esegesi fornita dal giudice costituzionale, potendo una lettura alternativa della ripetuta disposizione normativa fondarsi unicamente sul suo tenore letterale, peraltro, come già detto, giudicato in violazione della Costituzione in considerazione dello scopo di tutelare gli enti di previdenza ed assistenza, perseguito dal legislatore col radicare la competenza del luogo di formazione del titolo giudiziale; scopo che rimarrebbe frustrato ove l'applicazione o meno della disciplina di tutela fosse rimessa alla mera scelta processuale (pignoramento o intervento) del creditore (venendo soddisfatto soltanto in riferimento al creditore che faccia valere la propria pretesa instaurando il processo esecutivo con il pignoramento di crediti e non anche in riferimento al

creditore che intervenga in una procedura per espropriazione di crediti promossa davanti a un tribunale diverso da quello nel cui ambito territoriale avrebbe dovuto eseguire il pignoramento).

Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, espressione di una diversa interpretazione della norma in esame, va cassata e deve essere dichiarato improcedibile l'intervento spiegato dalla parte, oggi intimata, nella procedura esecutiva in danno dell'INPS.

Le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione della novità delle questioni trattate e della pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta solo nelle more del giudizio.

(Omissis)